

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2015, n. 1036

Approvazione Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale - Linee di indirizzo a valere per l'anno 2015.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario redigente e confermata dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, avv. Domenica Gattulli, riferisce quanto segue l'Ass. Sasso:

L'attuale evoluzione delle organizzazioni pubbliche è contraddistinta da un ruolo ragguardevole assunto dalle compagini societarie, in quanto di strutture operative dell'Amministrazione finalizzate al conseguimento dei propri compiti istituzionali.

Tale assetto necessita di efficaci strumenti di governance, capaci di assicurare all'Amministrazione regionale un adeguato esercizio delle proprie prerogative di socio, con poteri di indirizzo, programmazione e controllo che siano idonei a condurre le società verso il perseguimento degli obiettivi assegnati dall'Ente.

Inoltre, la legislazione vigente ha introdotto disposizioni di contenimento e revisione della spesa, recanti misure limitative nei confronti delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. Le stesse sono dirette a definire interventi finalizzati a ridurre la spesa pubblica degli organismi vigilati dalle Pubbliche Amministrazioni, disponendo il concorso degli stessi agli obiettivi di finanza pubblica.

Sotto il profilo ricostruttivo della normativa vigente, si consideri che il tema della gestione delle risorse umane nelle società pubbliche ha assunto sempre maggiore rilievo e complessità, già a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 18 co. 2-bis del D.L. 112/2008, il quale ha dettato le prime disposizioni in materia. L'ultima formulazione della norma, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 4 co. 12-bis del D.L. n. 66/2014, dispone che "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al

principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente control/ante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di con trattazione di secondo live/lo fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014".

Ciò posto, costituisce un aspetto indispensabile l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione regionale nei confronti dei propri organismi vigilati comunque denominati, in quanto gli stessi sono tenuti ad applicare misure limitative finalizzate alla razionalizzazione della spesa di personale. Già con Deliberazione n. 810 del 5 maggio 2014, la Giunta Regionale ha introdotto apposite direttive a valere per l'anno 2014. Con il presente atto, si fa seguito a detto provvedimento con l'introduzione di disposizioni vincolistiche riferite all'anno 2015, anche in considerazione delle sopravvenienze normative nel frattempo intervenute.

Nel contesto della vigente legislazione è stata attivata apposita procedura di ricognizione ai sensi dell'art. 3 - commi 27, 28 e 29 - della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, anche alla luce delle disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 e D.L. n. 174/2012. La ricognizione costituisce, altresì, presupposto indispensabile ai fini della razionalizzazione e revisione della spesa, per definire e qualificare il perimetro applicativo delle vigenti disposizioni secondo lo specifico profilo di ciascun organismo.

All'esito della ricognizione, si riporta l'assetto delle società e degli enti che sono sottoposti ai poteri di indirizzo, programmazione e controllo da parte dell'Amministrazione regionale, come di seguito elencati:

Società in house:

- InnovaPuglia S.p.A.;
- PugliaSviluppo S.p.A.;

Società Strumentali:

- Puglia Valore Immobiliare s.r.l.;

Società controllate che svolgono servizi di interesse generale a valenza regionale:

- Acquedotto Pugliese S.p.a.;
- Aeroporti di Puglia S.p.a.;

Altre Società comunque partecipate:

- Terme di Santa Cesarea S.p.a.;
- SIP Brindisi S.p.a.;
- STP Terra d'Otranto S.p.a.;

Enti strumentali, Agenzie regionali:

- Agenzia regionale per il diritto allo studio - A.DI.S.U.;
- Agenzia regionale del turismo - Pugliapromozione;
- Agenzia regionale per la mobilità - A.RE.M.;
- Agenzia regionale per la protezione ambientale - A.R.P.A.;
- - Agenzia regionale per la sanità - A.RE.S.;
- Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - A.R.T.I.;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - A.R.I.F.;

Enti regionali di diritto pubblico non economici

- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - A.R.C.A. Puglia Centrale;
- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - A.R.C.A. Jonica;
- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - A.R.C.A. Sud Salento;
- Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - A.R.C.A. Capitanata; - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - A.R.C.A. Nord Salento;

Altre istituzioni e fondazioni vigilate dalla Regione Puglia

- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - I.P.R.E.S.;
- Apulia Film Commission

Tutto ciò premesso, risulta necessario definire per i soggetti sopra riportati disposizioni di contenimento e riduzione della spesa ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, individuando gli interventi e le misure attuative necessarie, in rela-

zione alle novità in materia introdotte dal legislatore.

Si ravvisa l'esigenza di dare complessiva applicazione ai criteri e ai principi dell'attività amministrativa di buon andamento e imparzialità, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di reclutamento delle risorse umane e di affidamento degli incarichi esterni secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Per quanto fin qui esposto si propone, pertanto, all'esame della Giunta regionale l'approvazione delle allegate "Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di persona/e", a valere per l'anno 2015 e, comunque, sino all'emanazione di un nuovo atto di indirizzo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 26 dell'8 agosto 2013, recante le disposizioni relative ad "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013".

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta presentate dal relatore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario redigente e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, avv. Domenica Gattulli;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della relazione e della proposta presentate dal relatore;
- di approvare le “Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale - Linee di indirizzo a valere per l’anno 2015”;

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente”;
- di demandare al Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, valutando altresì ogni utile iniziativa volta a promuoverne la conoscenza e l’attuazione.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le Società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale – Linee di indirizzo a valere per l'anno 2015.

TITOLO I – SOCIETÀ IN HOUSE E ALTRE SOCIETÀ STRUMENTALI DELLA REGIONE PUGLIA

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

1. La Regione Puglia, nell'esercizio delle proprie prerogative di socio pubblico, ha la responsabilità di indirizzo e controllo delle attività delle società partecipate dalla stessa.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, con il presente atto di indirizzo sono emanate apposite direttive in conformità agli obblighi di attuazione di politiche di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale stabilite dalla normativa vigente.
3. Le società di cui al presente titolo sono:
 - Innovapuglia S.p.A.
 - Puglia Sviluppo S.p.A.
 - Puglia Valore Immobiliare S.r.l.

Art. 2 – Disposizioni per il contenimento delle spese di personale e in materia di esercizio delle facoltà assunzionali

1. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle società di cui al presente Titolo, trovano applicazione le disposizioni limitative in materia di spesa di personale secondo i principi di cui all'art. 18 co. 2-bis del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall'art. 4 co. 12-bis del D.L. n. 66/2014). Secondo la norma *"le aziende speciali, le istituzioni, le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello"*.

In conformità al disposto di cui all'art. 3 co. 5 del D.L. n. 90/2014, le Amministrazioni regionali coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui al citato art. 18 co. 2-bis al fine di garantire per i medesimi una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

2. Pertanto, in ottemperanza al principio di limitazione di tale voce di costo, si dispone che le società di cui al presente Titolo siano tenute all'obbligo complessivo di contenimento delle spese di personale

dell'anno 2015 rispetto all'ammontare relativo all'anno 2014, dovendo assicurare una progressiva riduzione del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente.

Al fine di verificare il rispetto del vincolo, la società dovrà considerare anche un raffronto dei valori del suddetto rapporto con riferimento agli esercizi 2014 e 2015.

3. Fermo restando il rispetto del vincolo di cui al precedente comma e in relazione all'esercizio delle facoltà assunzionali finalizzate al reclutamento di personale a tempo indeterminato, trovano applicazione le disposizioni stabilite dall'art. 3 commi 5 e 5-quater del D.L. n. 90/2014 e vigenti per l'Amministrazione vigilante.

Le predette norme, per l'anno 2015, dispongono le seguenti limitazioni quantitative:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2015	60% della spesa delle cessazioni del personale a tempo indeterminato dell'anno precedente	100% della spesa delle cessazioni del personale a tempo indeterminato dell'anno precedente

4. In conformità al citato art. 3 co. 5 del D.L. n. 90/2014 (e con decorrenza stabilita dalla norma già dall'anno 2014), ove il turn-over non sia attuato nell'anno di conseguimento delle economie da cessazioni, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
5. Fermo restando i vincoli di cui ai commi 1 e 2, le società di cui al presente Titolo possono avvalersi di personale assunto con forme di lavoro flessibile secondo le limitazioni e le modalità disposte come di seguito si indica:
- a) considerando il principio di contenimento di cui all'art. 9 co. 28 del D.L. n. 78/2010: la spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato o con convenzioni, per contratti di formazione e lavoro ed altri rapporti formativi, per contratti di somministrazione di lavoro nonché per lavoro accessorio non può superare il tetto del 50% della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;
- b) per quanto attiene alla spesa per incarichi di studio/ricerca/consulenza si dispone il rispetto del principio di contenimento della spesa rispetto all'anno precedente.
6. Nel rispetto del principio di contenimento della spesa, alle società è consentito il superamento delle soglie di cui alle lett. a) e b) di cui al comma precedente nei seguenti casi:
- se ricorrano motivate esigenze connesse allo svolgimento di nuove funzioni;
 - affidamento di ulteriori commesse;

- sostituzione di personale in malattia, in astensione per maternità, infortunio sul lavoro, malattia riconosciuta al dipendente per causa di servizio.

7. Ai fini del calcolo del limite della spesa per il personale e dei limiti assunzionali di cui ai commi precedenti, si precisa che in applicazione delle prescrizioni contenute nella Circolare MEF 17.02.2006 n. 9 e rappresentate dalla magistratura contabile, vanno escluse le spese di personale totalmente a carico di fondi comunitari, categorie protette, personale comandato.

Art. 3 – Contenimento dei costi degli organi societari e del trattamento economico del personale dipendente

1. In materia di limiti al trattamento economico del personale delle società a partecipazione pubblica e dei compensi degli organismi societari, si richiamano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente, secondo le specificazioni dei commi seguenti.

2. In ordine ai compensi degli organismi societari:

a) con riferimento all'art. 23-bis del D.L. n. 201/2011 (come, da ultimo, modificato dall'art. 13 del D.L. n. 66/2014), il comma 5-bis dispone che *"il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche Amministrazioni non può comunque essere superiore al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione"*.

b) Fermo restando il rispetto del limite di cui al comma precedente, l'art. 4 co. 4 del D.L. n. 95/2012 (come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 90/2014) disciplina misure rivolte alle società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato.

b.1.) Tali società possono essere, alternativamente, guidate da:

- un amministratore unico;
- un consiglio di amministrazione, che non deve essere composto da più di tre membri, scelti in ottemperanza alle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. n. 39/2013.

b.2.) La suddetta norma dispone delle misure di effettiva riduzione a valere sui compensi spettanti agli amministratori dei predetti organismi.

A decorrere dall'01/01/2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società (comprensivo quindi anche dei contributi previdenziali a carico della società e di ogni altro onere a carico della stessa) – ivi compresa la remunerazione di coloro i quali sono investiti di particolari cariche (amministratori delegati) – non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Il successivo quarto periodo dell'art. 4 co. 4 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i. dispone gli adempimenti consequenziali ai fini dell'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico, qualora siano designati tra gli amministratori i dipendenti della P.A. titolare della partecipazione in via diretta ovvero indiretta e quelle relative all'obbligo di riversamento dei compensi percepiti dai dipendenti dell'amministrazione pubblica o della società pubblica partecipante.

In base a quanto previsto all'art. 16 comma 2 del D.L. 90/2014, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le nuove disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal

primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto (25/06/2014).

3. In merito al trattamento economico del personale dipendente:

L'art. 23-bis, co. 5-ter del D.L. n. 201/2011 stabilisce il vincolo destinato ai dipendenti delle predette società, il cui trattamento economico annuo onnicomprensivo non può superare quello riconosciuto al Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Nelle casistiche di cui ai precedenti commi 2 e 3 (trattamento economico degli amministratori e del personale dipendente delle società) sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli su menzionati.

Le disposizioni di cui al comma 5-bis e 5-ter – introdotte dall'art. 2, comma 20quater, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 – si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione ed ai contratti stipulati e agli atti emanati successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

4. Con riguardo al limite economico previsto:

ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.L. n. 66/2014 si dispone che, con decorrenza dal 01/05/2014, il limite massimo riferito al primo Presidente della Corte di Cassazione, di cui all'art. 23-bis del D.L. n. 201/2011, è fissato in € 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. La norma stabilisce, altresì, che sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal medesimo articolo.

Art. 4 – Reclutamento del personale

1. Le società di cui al presente Titolo sono tenute al rispetto dei principi per il reclutamento del personale stabiliti dai commi 1, 2, 3 e 3bis dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, da recepire con propri regolamenti, da emanarsi entro tre mesi dalla data di adozione delle presenti linee guida.

Ciò qualora non abbiano ancora provveduto per effetto di analoga disposizione sancita dalle direttive approvate con D.G.R. n. 810/2014.

Pertanto, le stesse sono tenute a dare adeguata pubblicità alla selezione del personale, ad adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; a rispettare le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; a prevedere modalità di composizione delle commissioni valutatrici secondo i requisiti di legge.

2. La Regione si riserva l'adozione di eventuali atti di indirizzo ai sensi dell'art. 1, commi 563-568 della Legge n. 147/2013.

Art. 5 – Esercizio dei poteri di controllo e vigilanza

1. Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Regione Puglia, le società, a cadenza annuale, trasmettono al Servizio Controlli e al Servizio Personale e Organizzazione, anche per il tramite

della Piattaforma informatica COROLLA, una relazione riepilogativa e i dati economici di riferimento, asseverati dai rispettivi organi di controllo, dai quali si attesti l'attuazione (ovvero la mancata realizzazione) e l'eventuale rispetto delle misure stabilite dai precedenti articoli.

2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente atto di indirizzo è valutato ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione, amministrazione e controllo nominati nelle società.

TITOLO II – SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE CHE SVOLGONO SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 6 – Finalità e campo di applicazione

1. Fermo restando quanto stabilito dal Titolo I, art. 1, commi 1 e 2, la Regione Puglia impartisce disposizioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa destinate alle società a partecipazione totalitaria o di controllo, diretta o indiretta, che svolgono servizi aventi rilevanza economica.
2. Gli organismi di cui al presente Titolo sono:
 - Acquedotto Pugliese S.p.A.;
 - Aeroporti di Puglia S.p.A.

Art. 7 – Disposizioni per il contenimento e razionalizzazione delle spese di personale

1. Le Società di cui al presente Titolo si conformano al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni di cui al Titolo I, art. 2 commi 1 e 2.
2. Le Società provvedono, con propri atti, a formulare ed attuare apposite e specifiche misure operative e piani di intervento diretti a limitare la crescita dell'aggregato della spesa di personale, dei trattamenti economici complessivi pro-capite dei dipendenti (anche con qualifica dirigenziale).
3. In ordine al contenimento dei costi degli organi societari e del personale dipendente trova applicazione quanto disposto dal Titolo I, art. 3 con le successive precisazioni.

Con specifico riferimento a quanto disposto dal Titolo I, art. 3, co. 2, lett. b) – per effetto di quanto prescritto dall'art. 4, co. 5, del D.L. n. 95/2012 – si indica quanto segue:

b.1.) in materia di composizione degli organi amministrativi delle "altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta", ossia di quelle società totalmente pubbliche – a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero fatturato – e fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, le stesse possono essere dirette, alternativamente, da:

- un amministratore unico;
- un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, tenuto conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

b.2.) in ordine ai tetti dei compensi: a tali società si applicano le stesse limitazioni già citate in materia di riduzione del costo annuo per i compensi degli amministratori (che nel 2015 non potrà superare l'80%

del costo complessivamente sostenuto nel 2013) e quelle relative all'obbligo di riversamento dei compensi percepiti dai dipendenti dell'amministrazione pubblica o della società pubblica partecipante.

Art. 8 – Reclutamento del personale

1. In applicazione delle direttive in materia di reclutamento del personale di cui al Titolo I, art. 4, le società – qualora non abbiano adempiuto all'analoga disposizione prevista dalle direttive approvate con D.G.R. n. 810/2014 – provvedono al relativo adeguamento, entro 6 mesi dalla data di adozione delle presenti linee guida, mediante l'emanazione di appositi atti e regolamenti attuativi.

Art. 9 – Esercizio dei poteri di controllo e vigilanza

1. Per le finalità di cui al presente articolo trova applicazione quanto disposto dal Titolo I, art. 5.

TITOLO III – ENTI STRUMENTALI, AGENZIE REGIONALI

Art. 10 – Finalità e campo di applicazione

1. Gli Enti di cui al presente Titolo sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, nella qualità di organismi a cui sono affidati compiti di supporto tecnico-operativo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione.
2. In ottemperanza al concorso agli obiettivi di finanza pubblica e ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, con il presente atto di indirizzo sono formulate direttive agli Enti strumentali ed alle Agenzie regionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale.
3. Gli Enti di cui al presente Titolo sono:
 - Agenzia Regionale per il diritto allo studio universitario – A.DI.S.U.;
 - Agenzia Regionale del turismo – Pugliapromozione;
 - Agenzia Regionale per la mobilità – A.RE.M.;
 - Agenzia Regionale per la protezione ambientale – A.R.P.A.;
 - Agenzia Regionale per la sanità – A.RE.S.;
 - Agenzia Regionale per la tecnologia e innovazione – A.R.T.I.;
 - Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali – A.R.I.F.;
4. Di seguito si riporta l'elenco degli Enti regionali di diritto pubblico non economici:
 - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – A.R.C.A. Puglia centrale;
 - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – A.R.C.A. Nord Salento;
 - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – A.R.C.A. Capitanata;
 - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – A.R.C.A. Sud Salento;
 - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – A.R.C.A. Jonica

Per tali Enti trovano applicazione le disposizioni di cui al presente Titolo.

Art. 11 – Disposizioni per il contenimento delle spese di personale e in materia di esercizio delle facoltà assunzionali

1. Nel rispetto delle norme limitative vigenti in materia di riduzione complessiva delle spese di personale, si dispone che per gli organismi di cui al presente Titolo trovino applicazione le disposizioni vincolistiche valide per la Regione Puglia (art. 1 co. 557 e ss. della L. n. 296/2006 e s.m.i.) e l'eventuale possibilità di esercizio delle connesse facoltà assunzionali.

La predetta estensione dei vincoli non opera con riferimento a quanto previsto dal successivo comma.

2. Per le Agenzie regionali che applicano il C.C.N.L. "Sanità" (A.R.P.A.), resta fermo il rispetto delle norme in materia di contenimento complessivo della spesa di personale vigenti per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Ciascun organismo – tranne gli Enti di cui al precedente comma – è tenuto a rispettare il limite previsto dall'art. 1 comma 557-quater della L. n. 296/2006 (introdotto dall'art. 3 co. 5-bis del D.L. n. 90/2014).

La norma dispone che *"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014"*, gli Enti debbano assicurare *"nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*. Tale limite è riferito al valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013.

Le componenti del costo da considerare/escludere ai fini del calcolo dell'aggregato sono anche quelle espressamente indicate da pareri e pronunce della Corte dei Conti nonché del MEF.

5. Il rispetto del vincolo di contenimento della spesa come determinato al comma precedente comporta, in capo agli Enti strumentali ed Agenzie regionali, l'eventuale esercizio delle proprie facoltà assunzionali secondo le possibilità di cui ai al Titolo I, art. 2, commi 3 e 4 (relativamente alle assunzioni di personale a t.i.) nonché quelle di cui al successivo comma 5 (riferite alle forme di lavoro flessibile).
6. In ordine all'esercizio delle possibilità assunzionali da parte degli Enti di cui al precedente comma 2 (A.R.P.A.), le direttive stabilite dalla D.G.R. n. 582 del 30/03/2015 – recante *"Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane - Art. 1, comma 424, L. 23 dicembre 2014, n. 190"* – trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai divieti assunzionali stabiliti per il personale amministrativo.
7. Gli Enti strumentali ed Agenzie regionali possono avvalersi di personale con forme di lavoro flessibile, attenendosi ai vincoli analoghi a quelli posti in capo all'Amministrazione vigilante. Si richiama quanto di seguito:
 - a) con riferimento a quanto già disposto dall'art. 13 della L.R. n. 1/2011 (attuativo dell'art. 9 co. 28 del D.L. n. 78/2010), la spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato o con convenzioni deve essere contenuta nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

- b) la spesa per contratti di formazione lavoro, ed altri rapporti formativi, per contratti di somministrazione di lavoro, nonché per lavoro accessorio, non può superare il 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Secondo l'ultimo periodo dell'art. 9 co. 28 del D.L. n. 78/2010, per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del medesimo comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009.

- c) in ordine alle disposizioni limitative in materia di contratti di consulenza, si fa rinvio al successivo articolo.

Art. 12 – Ulteriori disposizioni specifiche destinate alle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e/o agli organismi inseriti nel conto economico consolidato della P.A..

Limitazioni in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile

1. Nell'ambito del complesso delle misure in materia di personale, il legislatore introduce alcune disposizioni dirette alle Amministrazioni Pubbliche ex art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e/o a quelle inserite nel conto economico consolidato ex art. 1, co. 3, della L. n. 196/2009 e s.m.i. come individuate da apposito elenco redatto dall'ISTAT. Quest'ultimo è compilato e periodicamente aggiornato sulla base di norme classificatorie e definitorie stabilite da Regolamenti U.E. e proprie del sistema statistico nazionale e comunitario, in considerazione di criteri di ripartizione di natura statistico-economica.

2. Nell'ambito delle Amministrazioni menzionate dall'art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, si individuano, tra gli altri, *"...gli Istituti autonomi case popolari... gli enti del Servizio sanitario nazionale... tutti gli enti pubblici non economici regionali..."*.

Ciò posto, sono da considerarsi nell'ambito delle predette Pubbliche Amministrazioni tutte le Agenzie Regionali ed Enti Strumentali, comunque in qualità di "enti pubblici non economici regionali".

3. In riferimento all'elenco ISTAT, risultano ricompresi i seguenti organismi:
- a) "Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario" (dunque A.DI.S.U.);
 - b) "Agenzie ed enti per il turismo" (dunque Pugliapromozione);
 - c) "Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente" (per espressa previsione: A.R.T.I. e I.P.R.E.S.);
 - d) "Agenzie regionali sanitarie" (dunque A.RE.S.);
 - e) "Agenzia regionale per la mobilità della Regione Puglia (per espressa previsione: A.RE.M.)";
 - f) "Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali" (per espressa previsione: A.R.I.F.).
4. Ciò premesso, si considerano le disposizioni come di seguito riportate:
- a) Disposizioni in materia di divieto di conferimento di incarichi dirigenziali/di studio e consulenza a soggetti in quiescenza, di cui all'art. 5 co. 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 6 co. 2 del D.L. n. 90/2014.

Campo di applicazione: Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché quelle ricomprese nell'elenco ISTAT.

La nuova formulazione della norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possano attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza:

- incarichi di studio e di consulenza;
- incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui sopra e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, co. 2-bis, del D.L. n. 101/2013.

Sono consentiti solo gli incarichi e le collaborazioni a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

- b) Vincoli di spesa per incarichi di studio e consulenza di cui all'art. 1 co. 5 del D.L. n. 101/2013 in combinato disposto con l'art. 6 co. 7 del D.L. n. 78/2010.

Misure applicabili *"alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, n. 196/2009"*.

La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, anche conferiti a dipendenti pubblici, non può essere superiore:

- per l'anno 2014 al 16% della spesa sostenuta nel 2009 (ossia all'80% del limite di spesa dell'anno 2013);
- per l'anno 2015 al 15% della spesa sostenuta nel 2009 (ossia al 75% del limite di spesa dell'anno 2014).

(In riferimento alle soglie di spesa, cfr. Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, n. 131/PAR/2014).

- c) Limitazioni in materia di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'art. 14 co. 1 del D.L. n. 66/2014.

Misure applicabili *"alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, n. 196/2009"*.

Confermandosi le disposizioni previgenti (art. 6, co. 7, del D.L. n. 78/2010; art. 1, co. 5, del D.L. n. 101/2013), ai sensi dell'art. 14 co. 1 del D.L. n. 66/2014 si stabilisce: *"Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro"*.

- d) Vincoli relativi al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 14 co. 2 del D.L. n. 66/2014.

Misure applicabili *"alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, n. 196/2009"*.

“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001, e i limiti previsti dall'art. 9, co. 28 del D.L. n. 78/2010, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ... con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”.

In conformità a quanto stabilito dal medesimo art. 14 del D.L. n. 66/2014, il comma 3 dispone che *“per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012”.*

Art. 13 – Indicazioni dirette alle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e/o agli organismi ricompresi nel conto economico consolidato della P.A..

Sblocco dei trattamenti economici del personale dipendente

1. In considerazione di alcuni pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (a cui si fa rinvio: cfr. MEF - RGS - Prot. n. 17926 del 10/03/2015 e n. 8947 del 06/02/2015) – i quali sono stati formulati a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) al D.L. n. 78/2010 recante misure di contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni – risulta quanto segue.
 - Con riferimento agli organismi inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010, il MEF afferma che *“A partire dal 1° gennaio 2015 si conferma la cessazione degli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010, concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2), rimanendo comunque esclusa la possibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014. Ciò ferma restando ... la naturale scadenza dei contratti individuali di lavoro in corso ed i vincoli – per quanto attiene alla misura dei relativi trattamenti economici – derivanti dalla contrattazione collettiva e dall'art. 23 bis del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. (D.L. n. 95/2012 e D.L. n. 66/2014)”.*
 - *“Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 9 co. 17 del D.L. n. 78/2010, nel disporre per gli anni 2010/2015 il blocco dei rinnovi contrattuali, ha fatto espressamente salva l'erogazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 ... Di conseguenza, l'IVC può essere riconosciuta nei limiti dell'importo erogato al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in senso stretto, nell'anno 2010”.*
 - *“Per il personale destinatario delle sole disposizioni di cui al citato art. 9, co. 1 (enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ma non destinatari del D.Lgs. n. 165/2001), il divieto di corresponsione dell'IVC nel periodo 2011/2014 è correlato all'applicazione del tetto massimo riferito al trattamento economico corrisposto nel 2010. Ciò posto, nel caso di assenza di rinnovo della contrattazione collettiva con riferimento al predetto periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non*

sussistono motivi di impedimento all'erogazione della predetta indennità nella misura prevista a regime in base alle disposizioni contrattuali vigenti e senza arretrati per il periodo di blocco".

- *"Circa l'applicabilità, per l'anno 2015, delle disposizioni in materia di blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 21 del D.L. n. 78/2010, con particolare riferimento agli enti inseriti nell'elenco ISTAT" ... "si fa presente che a partire dal 1° gennaio 2015, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, cessano gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo)".*

Art. 14 – Esercizio dei poteri di controllo e vigilanza

1. Per le finalità di cui al presente articolo le Agenzie regionali e gli Enti strumentali, a cadenza annuale, trasmettono al Servizio Controlli e al Servizio Personale e Organizzazione anche per il tramite della Piattaforma informatica COROLLA una relazione riepilogativa e i dati economici di riferimento, asseverati dai rispettivi organi di controllo, dai quali si attesti l'attuazione (ovvero la mancata realizzazione) e l'eventuale rispetto delle misure stabilite dai precedenti articoli.
2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente atto di indirizzo è valutato ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione nominati negli Enti di cui al presente Titolo.

TITOLO IV – NORME DI COMUNE APPLICAZIONE

Art. 15 – Altre misure in materia di contenimento dei costi degli Enti ed organismi vigilati

1. In considerazione di quanto già previsto dall'art. 8 della L.R. n. 1/2011, si richiama che gli importi dei compensi ridotti ai sensi della medesima disposizione non potranno essere incrementati sino al 31 dicembre 2015.

TITOLO V – ISTITUZIONI E FONDAZIONI VIGILATE

Art. 16 – Finalità e campo di applicazione

1. Nell'esercizio delle proprie prerogative di Ente partecipante e/o promotore, la Regione Puglia impartisce alle istituzioni e fondazioni dalla stessa vigilate apposite disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale nonché di reclutamento delle risorse umane.
2. Per le finalità del presente atto di indirizzo, gli organismi di cui al presente Titolo sono:
 - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (I.P.R.E.S.);
 - Fondazione Apulia Film Commission.

Art. 17 – Disposizioni comuni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese di personale, reclutamento delle risorse umane

1. Per le finalità di cui al presente articolo, per le istituzioni e le fondazioni trovano applicazione le misure vincolistiche di seguito indicate:

- Titolo I, art. 2, commi 1, 2;
- Titolo III, art. 12, co. 4, lett. a), b), c), d):

Si fa riferimento, altresì, al Titolo III, art. 13 in merito alle disposizioni di sblocco dei trattamenti economici vevoli per le Pubbliche Amministrazioni incluse nel conto economico consolidato.